

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1612

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SIMONACCI, CASSIANI, DE MEO, BUFFONE, PENNACCHINI, SULLO, DE MITA, AMATUCCI, VETRONE, DELL'ANDRO, SGARLATA, TESAURO, VALIANTE, LATTANZIO, DE CAPUA, DE LEONARDIS, RUSSO, SORGI, MATTARELLI, D'AREZZO, MERENDA, TANTALO, MAROTTA VINCENZO, LUCIFREDI, FRACASSI, IOZZELLI, TAMBRONI, RINALDI, NUCCI

Presentata il 1° settembre 1964

Abrogazione degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, recante modificazioni territoriali degli uffici giudiziari

ONOREVOLI COLLEGHI! — I profondi mutamenti portati alle circoscrizioni giudiziarie minori con decreto presidenziale n. 2105 del 31 dicembre 1963 emanati dal Governo in forza della legge di delega 27 dicembre 1956, n. 1443, comportano modifiche e innovazioni tanto incisive nella vita della provincia italiana, specie per quanto attiene alla soppressione di molti uffici giudiziari di pretura più prossimi alle popolazioni interessate, da rendere indispensabile un ripensamento, una revisione e un aggiornamento del provvedimento emanato dal Governo in virtù della delega concessagli dal Parlamento.

Basti, anzitutto, riflettere che la legge di delega è del 1956 e che il provvedimento delegato dovrebbe andare in vigore il 1° settembre 1964, ossia 8 anni dopo, per convincersi che, a distanza di tanto tempo, il moto costantemente accelerato del progresso civile, economico e sociale del nostro Paese ha reso del tutto inattuale una riforma che, forse, nella misura in cui è stata attuata, non sarebbe stata legittima nemmeno otto anni or sono.

Comunque, è certo che nel 1956 l'ente Regione era ancora di là da venire, l'organico della magistratura era del tutto insufficiente alle necessità dell'Amministrazione della giustizia, e i Pretori avevano una competenza limitata.

Oggi, al contrario, siamo alla vigilia dell'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, l'organico dei Magistrati è stato ampliato considerevolmente e l'aumento della competenza del Pretore non è più una mera aspirazione dei cittadini che chiedono giustizia, nella sede più vicina, diretta e immediata, ma è già in vista di attuazione legislativa.

In una situazione come questa, la soppressione effettuata *sic et simpliciter* di 85 circoscrizioni giudiziarie di pretura, che interessano 384 Comuni, con una popolazione di 1.205.603 abitanti, costituisce un provvedimento che non risponde ad alcuna esigenza dei tempi attuali, conculca diritti e legittime aspettative di intere comunità, non tiene conto dei nuovi ordinamenti dello Stato e delle necessità dei cittadini e rappresenta un fattore di squilibrio, di disordine economico

giuridico e sociale, in un momento particolarmente delicato della nostra vita nazionale.

Qui non si intende affermare che tutti gli uffici giudiziari soppressi siano senz'altro da ripristinare o che il riordinamento effettuato sia totalmente da ripudiare.

Si intende solo proporre alla vostra approvazione, onorevoli colleghi, un provvedimento legislativo di sospensione dell'entrata in vigore del decreto presidenziale delegato (entrata in vigore prevista per il 1° settembre 1964), per un periodo da noi ritenuto congruo in tre anni, allo scopo di riesaminare *funditus* tutto il riordinamento dei predetti uffici giudiziari, alla stregua dei criteri generali sopra accennati, per impedire che una circoscrizione di pretura venga a trovarsi a cavallo di due regioni, con ovvi e gravi inconvenienti facilmente immaginabili, e per consentire agli organi giudiziari di avvicinarsi quanto più è possibile al popolo.

In sede di riesame, sarà inoltre necessario che le circoscrizioni di pretura siano tracciate alla luce di una carta geografica e di una carta stradale, per ovviare agli inconvenienti purtroppo non pochi né lievi del decreto presidenziale delegato di collocare nuove sedi di pretura a distanze dai paesi e dalle frazioni della circoscrizione non percorribili in

andata e ritorno in una sola giornata, con i mezzi normali di collegamento ivi esistenti.

Come se ciò non bastasse, con lo stesso decreto presidenziale si sono spostate sedi di pretura site nella media montagna in paesi non raggiungibili d'inverno con mezzi di trasporto terrestri, con conseguenze facilmente immaginabili per tutti coloro che hanno dimestichezza con l'Amministrazione della giustizia.

Senza dire, infine, che la soppressione di sedi di pretura in zone dove opera la legge sulla montagna o le leggi speciali per il Mezzogiorno, ossia in zone depresse, è in aperto contrasto con lo sforzo che lo Stato sta compiendo per elevare sotto ogni aspetto le condizioni economiche e sociali di quelle popolazioni, come se l'Amministrazione della giustizia fosse avulsa dalla loro vita e dai loro rapporti quotidiani e non contribuisse a colmare quegli squilibri che il Governo intende programmaticamente correggere ed eliminare.

Crediamo che le suesposte ragioni siano sufficienti a giustificare e rendere necessaria l'abrogazione del decreto presidenziale delegato, allo scopo di un completo riesame di tutto il provvedimento.

Raccomandiamo pertanto alla vostra approvazione la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105 sono abrogati.